



**REGOLAMENTO ELENCO
PROVINCIALE DEGLI
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
VOLONTARI (LEGGE N. 6 DEL 09/01/2004)**

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
*'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'***

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.9 del 10.02.2014 ed in vigore dal 01.03.2014.

INDICE

ART. 1 – Oggetto.....	4
ART. 2 - Finalità dell'Elenco.....	4
ART. 3 - Tenuta dell'elenco provinciale e sua articolazione.....	4
ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.....	5
ART. 5 - Modalità di iscrizione e di gestione.....	5
ART. 6 - Istituzione della Commissione di valutazione.....	6
ART. 7 - Obblighi degli iscritti all'elenco Provinciale degli Amministratori di Sostegno.....	6
ART. 8 - Verifica periodica dei requisiti degli Amministratori di Sostegno.....	6
ART. 9 - Cancellazione dall'elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno	7
ART. 10 - Modifica del regolamento.....	7

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge nazionale n. 6 del 09/01/2004 e dell'art. 2 legge Regione Emilia – Romagna n. 11 del 24/07/2009¹, la costituzione e la tenuta dell'elenco provinciale delle persone disponibili a svolgere volontariamente l'incarico di amministratore di sostegno nel territorio della provincia di Bologna.

ART. 2 - Finalità dell'Elenco

L' Elenco Provinciale degli amministratori di sostegno volontari ha la finalità di favorire il lavoro dell'autorità giudiziaria competente, mettendo a disposizione del Giudice Tutelare un elenco di nominativi di persone preparate e motivate disposte a svolgere l'attività di amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare potrà così scegliere per ogni singolo beneficiario l'amministratore di sostegno più adatto affinché la persona sia assistita nel modo più adeguato possibile rispettandone i suoi bisogni, le sue aspirazioni e i suoi limiti.

In questo modo non solo si agevolerà il lavoro del Giudice Tutelare ma soprattutto si garantirà ai beneficiari la riduzione dei tempi di applicazione delle procedure di nomina e la qualità della stessa.

L'elenco costituirà, inoltre, un'utile risorsa per i Servizi Sociali attivi nel territorio provinciale, al fine di promuovere il pieno sviluppo e l'integrazione sociale delle persone con limitazioni delle autonomie personali e sociali e di facilitare l'applicazione della figura dell'amministratore di sostegno quale forma di protezione giuridica in alternativa e in sostituzione agli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

ART. 3 - Tenuta dell'elenco provinciale e sua articolazione

L'elenco provinciale degli amministratori di sostegno volontari ha una struttura provinciale unitaria articolata per Distretto socio-sanitario (zona sociale).

L'elenco sarà articolato in due sezioni: nella prima ci saranno i nominativi di coloro che hanno manifestato la propria disponibilità e che la commissione di valutazione, di cui al successivo art. 5, ha ritenuto idonei; nella seconda ci saranno i nominativi delle persone disponibili nominati amministratori

¹ In attesa dell'emanazione da parte della Regione Emilia Romagna della direttiva contenente le linee guida applicative.

di sostegno con decreto del giudice tutelare.

L'Elenco Provinciale è tenuto presso l'Istituzione Gian Franco Minguzzi.

ART. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Nell'elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno possono iscriversi le persone che possiedono i seguenti requisiti:

- Maggiore età;
- Cittadinanza italiana o essere cittadini stranieri regolarmente residenti su territorio italiano;
- Assenza di precedenti o pendenze penali;
- Assenza delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art. 350 del codice civile;
- Dichiarazione d'intenti sulla disponibilità a partecipare ad incontri di formazione e aggiornamento e di verifica delle attività svolte.

Vengono, altresì, considerati criteri preferenziali:

- Professionalità ed esperienze non episodiche che si ritengono utili allo svolgimento delle attività di Amministratore di sostegno, da descriversi ed auto-certificare in una breve presentazione, comprensiva anche dell'indicazione di attività condotte presso un Servizio sociale pubblico, con specificazione delle funzioni e delle mansioni lavorative svolte;
- Attestato di una (o più) Associazione di volontariato, Cooperativa sociale, ONLUS, ONG o APS, certificante che il richiedente svolge/ha svolto un'attività di volontariato o anche lavorativa non episodica presso di essa con la descrizione sintetica delle attività/progetti effettuati e dei ruoli svolti.

L'attività degli Amministratori di Sostegno è svolta a titolo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 5 - Modalità di iscrizione e di gestione

Le persone in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 possono fare richiesta di iscrizione all'elenco provinciale mediante presentazione di apposita domanda di iscrizione redatta in carta libera.

La domanda dovrà essere redatta e presentata secondo le modalità che verranno indicate con successivo atto della Direttrice dell'Istituzione.

La Commissione di valutazione di cui al successivo art. 6, previa istruttoria a cura dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", approverà o meno l'iscrizione del richiedente nella prima sezione dell'elenco Provinciale degli Amministratori di Sostegno.

Al richiedente l'iscrizione verrà fornita comunicazione ufficiale di ammissione o non ammissione all'iscrizione nella prima sezione dell'elenco.

L'avvenuta iscrizione disposta dalla commissione sarà comunicata al Giudice Tutelare.

Ad avvenuta emanazione del decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare, l'istituzione G.F. Minguzzi provvederà all'iscrizione della persona nominata nella seconda sezione dell'elenco. Periodicamente, l'Istituzione G.F. Minguzzi a cui è affidata la gestione dell'elenco, provvederà a trasmetterne copia al giudice tutelare.

ART. 6 - Istituzione della Commissione di valutazione

Presso l'Istituzione "G.F. Minguzzi" della Provincia di Bologna è istituita una Commissione di valutazione delle istanze di richiesta di iscrizione all'elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno volontari, ed è composta da:

- la direttrice dell'Istituzione G.F. Minguzzi o suo delegato;
- il direttore delle Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus o un suo delegato;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Bologna - Dipartimento di psicologia

La Commissione è chiamata a valutare l'idoneità delle istanze relativamente all'iscrizione, alla cancellazione e alla verifica della permanenza dei requisiti degli Amministratori di sostegno volontari, oltre al diniego delle istanze.

ART. 7 - Obblighi degli iscritti all'elenco Provinciale degli Amministratori di Sostegno

Gli iscritti all'elenco provinciale sono tenuti a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati, indicativamente con cadenza annuale dall'Istituzione "G.F. Minguzzi", con la collaborazione del Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Bologna, della Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus e del Centro servizi per il volontariato – VOLABO.

ART. 8 - Verifica periodica dei requisiti degli Amministratori di Sostegno

È prevista la verifica biennale della permanenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento attraverso procedure d'ufficio.

ART. 9 - Cancellazione dall'elenco provinciale degli Amministratori di Sostegno

La cancellazione dall'elenco provinciale avviene su richiesta dell'interessato.

La cancellazione può essere effettuata, anche d'ufficio:

- nel caso di decisione del Giudice Tutelare;
- nel caso in cui l'iscritto/a trasferisca la residenza fuori regione o presso un comune della Regione appartenente ad un diverso ambito distrettuale in mancanza di esplicita dichiarazione di disponibilità alla nomina anche dopo il trasferimento.

Della avvenuta cancellazione d'ufficio è data comunicazione formale alla persona precedentemente iscritta all'Elenco provinciale e al Giudice Tutelare.

ART. 10 - Modifica del regolamento

Le modalità di funzionamento dell'Elenco saranno valutate, per iniziativa dell'Istituzione "G.F. Minguzzi", allo scadere del periodo di un anno dal momento della sua istituzione e saranno oggetto di verifiche per eventuali modifiche ed integrazioni.